

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua ad uso Domestico, dal Rio dell'Auna, in Comune di Coggiola, assentita al Sig. NANNINI Giorgio con D.D. n° 1006 del 28 giugno 2024. PRAT. 189AT

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.006 del 28 giugno 2024

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., al Sig. NANNINI Giorgio - (Cod. fiscale: omissis) - residente in (omissis) – la licenza di attingimento d'acqua con mezzi mobili, dal Rio dell'Auna, in Comune di Coggiola, per uso Domestico.

Di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto od in parte, potrà comportare la revoca della licenza:

l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa elettrica ad immersione, posizionata nell'alveo del Rio dell'Auna secondo necessità;

l'acqua verrà utilizzata per l'irrigazione di colture orticole, ad uso familiare;

la portata istantanea del prelievo non dovrà superare il valore di litri/secondo massimi 2 e la portata media il valore di litri/secondo 0,008 – corrispondenti a un volume massimo di prelievo di circa 25 metri cubi annui, con un periodo di utilizzo: dal 1° marzo al 30 settembre e restituzione delle colature mediante percolazione naturale nel terreno;

l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Domestico (irrigazione di un orto privato con superficie di circa mq. 75);

ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno intaccare gli argini e le sponde né pregiudicare le difese del Rio dell'Auna; dovrà essere salvaguardato il regime idrologico del corpo idrico, a garanzia del quale dovrà essere sospeso l'attingimento ogni qualvolta ciò si renda necessario, in base alla diminuzione della normale portata del corso d'acqua o dietro semplice richiesta dell'Autorità competente (omissis).

Ai sensi dell'art. 35 – comma 2 - del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è accordata per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis).

Il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza.

Qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto o in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI